



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 587 del 16/11/2020

Oggetto: ricorso in appello Castorani Antonio C/Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale avverso la sentenza n. 2418 del 14.09.2020 Tribunale di Bari sezione lavoro RG. n. 15939 - pagamento contributo unificato.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la Parte Terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di Bacino e ai Distretti idrografici;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che, all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il DPCM del 14/07/2017 – registrato alla Corte dei Conti il 10/08/2017 n. 1682 – con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

Vista la delibera n.1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente che approva lo Statuto delle Autorità di bacino distrettuali;

Considerato che il citato D.M., all’art. 3, dispone che l’Autorità di Bacino Distrettuale subentra in tutti rapporti, attivi e passivi, delle Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/89, territorialmente corrispondenti relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall’entrata in vigore dei DPCM di cui al comma 4, del citato art. 63;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 n. 1139 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 135 del 13 giugno 2018- recante “*Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge n.183/89, all’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016*” con il quale, tra l’altro, è stata fissata la dotazione organica definitiva di quest’Autorità;

Considerato che:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

-
- con atto depositato in data 28.12.2018, nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15939/2018 R.G. il Prof. Antonio Castorani, rappresentato e difeso dall'Avv. Ebe, Antonia, Annamaria Guerra, ricorreva avverso la richiesta di restituzione, a titolo di ripetizione dell'indebito, della somma pari ad € 137.675,62, contenuta nel Decreto S.G. dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, n.461 del 23.07.2018;
 - la richiesta afferiva al periodo luglio 2005 – novembre 2006, in cui il Prof. A. Castorani, professore di ruolo di prima fascia a tempo pieno presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Bari, era stato nominato dal Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia, Segretario Generale della stessa e collocato in aspettativa dal Magnifico Rettore, “con riserva” di successiva determinazione se l'aspettativa fosse da considerarsi “con o senza assegni”;
 - si costituiva l'Autorità per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari che sosteneva la legittimità della richiesta e avanzava domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la condanna del Prof. Castorani al pagamento della somma di € 149.716,88, corrisposta al POLIBA a titolo di rimborso delle retribuzioni percepite dal ricorrente, a seguito di scioglimento della riserva da parte del Rettore e conseguente percezione di doppia retribuzione.

Vista

- la sentenza n. 2418 del 14.09.2020, con la quale il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari incaricato, Dott. De Giorgi, ha ritenuto che la domanda riconvenzionale spiegata a favore dell'Autorità dall'Avvocatura dello Stato fosse infondata nel merito e, comunque, prescritta sia che si ritenga applicabile la prescrizione quinquennale sia che si ritenga applicabile quella decennale a seconda che si voglia qualificare l'importo dovuto come trattamento retributivo sia che si voglia qualificare l'importo dovuto come ripetizione dell'indebito assumendo la seguente decisione:
 1. *Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste al Castorani con nota del 23.7.2018 per intervenuta prescrizione;*
 2. *Rigetta la domanda riconvenzionale;*
 3. *Condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.*
- la trasmissione da parte dell'Avvocato dello Stato incaricato della suddetta sentenza (Prot. n.17962/2020) nonchè la successiva trasmissione della data di notifica della sentenza presso l'Avvocatura con la precisazione del termine di decadenza per proporre eventuale appello (5 novembre 2020).

Considerato che:

- l'Autorità riscontrava le note dell'Avvocatura dello Stato chiedendo di valutare se vi fossero gli estremi per la proposizione di un appello sul punto della prescrizione decennale, con particolare riguardo ad una nota, ritenuta troppo generica dal giudice per interrompere i termini di prescrizione;
- in data 30 ottobre 2020 (Prot.n.20918/2020) l'Avvocato dello Stato incaricato rispondeva all'Autorità di bacino Distrettuale, facendo presente - come da precedente nota – che, pur concordando nella possibilità di appellare la decisione sull'avvenuta prescrizione decennale, si ponevano dubbi sull'espressione del giudice di appello in punto di merito. Ciò, in considerazione



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

che il giudice di primo grado era già andato oltre pronunciandosi in termini di soccombenza. Tuttavia, nell'ultima parte della nota poneva in rilievo che la decisione se affrontare o meno l'alea del giudizio di appello avrebbe dovuto tener conto, altresì, che la stessa avrebbe spiegato effetti sulla analoga controversia pendente nei confronti del prof Di Santo;

- in data 5 novembre 2020 (Prot.n.21311/2020) l'Avvocato dello Stato incaricato ha provveduto al deposito dell'appello, valutata l'incidenza sulla pendente controversia con il Prof. Di Santo;
- in data 6 novembre 2020, l'Avvocato riquantificando l'importo dovuto a titolo di contributo unificato, trattandosi di giudizio del lavoro, (erroneamente indicato nella nota, come di importo pari ad € 1138,50) e nello scusarsi, richiedeva, per proseguire l'appello, di avere, anche in via informatica, la ricevuta da allegare al ricorso *“del versamento del contributo unificato il cui importo corretto, a differenza di quanto indicato nella nota, è di € 569, 25”*.

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e dei regolamenti interni di quest'Autorità

DECRETA

- 1.** Di liquidare ed autorizzare il pagamento del Contributo Unificato pari ad € 569,25 propedeutico all'iscrizione a ruolo del ricorso in appello depositato dall'Avvocato dello Stato di Bari, Ines Sisto, avverso la sentenza n. 2418 del 14.09.2020, con la quale il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari incaricato, Dott. De Giorgi, ha accolto il ricorso R.G. n. 15939/2018 proposto contro l'Autorità dal Prof. Antonio Castorani;
- 2.** Di dare atto che il suddetto pagamento pari ad € 569,25 trova copertura finanziaria sul capitolo 3021 della contabilità speciale 1278.
- 3.** Di autorizzare l'invio della ricevuta del versamento all'Avvocatura dello Stato.
- 4.** Di procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Provvedimenti".

Firmato

Il Responsabile del Settore Legislazione, Contenzioso
f.to Dir. Amm.vo Antonietta Napolitano

Il Segretario Generale

Dott.ssa Vera Corbelli